

## **Statuto dell'Associazione VOYCE – “Voice Of Youth for Change in Europe”**

### **Art. 1.**

- 1) È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016, n. 106, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione “VOYCE - Voice Of Youth for Change in Europe”, con sede legale in Via Berni 5, 50124 Firenze.
- 2) L'acronimo sarà utilizzato dall'Associazione dal momento della sua iscrizione nella sezione “Altri enti del terzo settore” nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 3) VOYCE è un'associazione con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

### **Art. 2**

#### **SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione VOYCE persegue i seguenti scopi:

- 1) Favorire lo sviluppo di una cultura e di un'identità europea tra i giovani, incoraggiando il coinvolgimento attivo nei processi di riforma e integrazione;
- 2) Costruire spazi di confronto e co-progettazione legislativa, capaci di generare dibattiti e soluzioni normative su temi chiave per il futuro europeo;
- 3) Dialogare con le istituzioni esistenti per veicolare le istanze dei giovani;
- 4) Promuovere la partecipazione attiva e ciclica di nuove generazioni all'interno dell'associazione, attraverso meccanismi di rinnovamento che ne preservino l'identità giovanile e la capacità di rappresentanza;

Attività dell'associazione nel perseguimento dei propri scopi:

- 1) Istituzione di gruppi di ricerca denominati “Commissions” finalizzati all'elaborazione di proposte su tematiche di rilievo europeo ed internazionale; redazione e pubblicazione di
- 2) bollettini/articoli periodici risultanti dalle attività di ricerca promosse dalle Commissioni, nonché da convegni e seminari.
- 3) attività di community: organizzazione di convegni, conferenze, incontri in presenza e in modalità telematica volti a favorire ed incentivare la partecipazione attiva dei soci e a perseguire gli scopi di cui all'Art 2;
- 4) attività di Social media: gestione di canali social, produzione di contenuti multimediali e campagne di comunicazione volte a pubblicizzare l'operato dell'Associazione e promuovere il dibattito sui temi di interesse dell'Associazione;

### **Art. 3**

#### **TIPOLOGIE DI SOCI**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli obiettivi.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) Soci fondatori, firmatari del presente statuto e dell'atto costitutivo, in caso di recesso possono scegliere il riconoscimento del titolo di "socio onorario" che non comporta responsabilità e doveri;
- 2) Soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che entreranno successivamente nella compagine sociale dell'associazione;
- 3) Soci aderenti, non hanno ruolo predefinito nell'associazione ma fanno parte della comunità come collaboratori;
- 4) Soci onorari, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Consiglio Direttivo, per aver contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita dell'Associazione; sono dispensati dal versamento delle quote sociali.
- 5) 4) Alumni - ex soci.

#### **Art. 4**

##### **MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI ADERENTI**

L'associazione VOYCE si rivolge a tutti coloro che ne condividono i principi ispiratori, che ne promuovono le finalità e che accettano il presente Statuto.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati tramite il sito internet dell'associazione. Sulle domande di ammissione si pronuncia il responsabile della rispettiva "Commission" a seconda dell'area di interesse del candidato. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi criticità nella candidatura, ha facoltà di apporre un veto sospensivo sull'ammissione, con conseguente rimessione della decisione al Consiglio Direttivo, che dovrà essere tempestivamente convocato per deliberare in via definitiva sull'ammissione del candidato.

Il socio aderente è ammesso tramite comunicazione di posta elettronica o mezzo equivalente.

Una volta ammesso, il socio aderente ha un periodo di prova di un mese prima di versare la quota associativa annuale a discrezione del Consiglio Direttivo.

Ogni anno il Consiglio Direttivo delibera l'entità della quota associativa all'unanimità. La quota deve essere versata entro il giorno 25 settembre.

Fino all'effettivo pagamento del contributo, il socio non acquisisce i diritti riconosciutigli dal presente statuto.

## **Art. 5**

### **DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;

I soci aderenti e i soci onorari hanno diritto:

- 1) a partecipare agli eventi
- 2) a essere nel gruppo generale sulla piattaforma “whatsapp”
- 3) a essere considerati per le delegazioni
- 4) a chiedere di scrivere “community essay”

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

## **Art. 6**

### **PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Consiglio Direttivo:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art. 7**

### **RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali
- contributi, donazioni e lasciti;
- beni mobili ed immobili
- sponsorizzazioni
- attività marginali di carattere commerciale, produttivo di raccolta fondi;
- 5 per mille
- Fondi e bandi

Le risorse economiche sono gestite in modo trasparente e conforme alle normative fiscali e statutarie.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le donazioni e i lasciti, o altre elargizioni non derivanti dall'ordinaria attività dell'associazione sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione e finalità di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. L'esecuzione di tali delibere è attribuita all'autonomia decisionale del Consiglio Direttivo con le relative responsabilità.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 8**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei soci;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Presidente;
- 4) Vicepresidente;
- 5) Tesoriere. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 9**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di deleghe che eccedono il 50% della compagine sociale.

## **Art. 10**

### **CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di cassa. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal socio che ne faccia richiesta tramite avviso di posta elettronica ai restanti componenti.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il rendiconto di cassa annuale;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo,
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 3) delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi da un componente del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni prima rispetto alla data della riunione. L'avviso deve essere recapitato ai soci tramite posta elettronica, comprensivo dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario previsto.

È possibile disporre nell'avviso che la riunione avvenga esclusivamente con mezzi telematici.

È inoltre ammessa la partecipazione online all'assemblea tenutasi in presenza.

Nei limiti del 50% dei suoi componenti i soci possono essere rappresentati in Assemblea tramite delega ad altro componente.

## **Art. 11**

### **VALIDITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ai sensi dell'art. 21 c.c.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti:

- 1) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 2) la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, alla condizione che non più di ¼ dei soci aventi diritto di voto in assemblea si oppongano.

- 3) Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa annuale è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

## **Art. 12**

### **VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali delle adunanze a cura del Tesoriere e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere inoltrate ai soci, compresi i soci assenti o dissenzienti.

## **Art. 13**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da cinque membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili, le elezioni avvengono nel mese di settembre.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti per il ruolo, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo su convocazione straordinaria del Presidente.

Il Consiglio direttivo nomina un Tesoriere all'unanimità.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) deliberare sulle attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione
- 3) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 4) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 5) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 6) è responsabile della contabilità interna dell'Associazione, con l'obbligo di redigere il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, per il quale detiene un obbligo materiale di redazione il Tesoriere.
- 7) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dalla persona scelta dal presidente, o il vicepresidente se il presidente sia impossibilitato.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno

uno dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Gli amministratori che abbiano manifestamente espresso il loro dissenso verso la delibera sono esenti da responsabilità e legittimati al recesso senza ulteriori conseguenze.

#### **Art. 14**

##### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, a un membro del Consiglio.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

#### **Art. 15**

##### **I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali e registri contabili, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) le scritture contabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 13 D.Lgs 117/2017)
- 5) Tutti i libri possono essere tenuti anche in forma elettronica, nel rispetto dei requisiti di legge relativi a tracciabilità, integrità e immodificabilità.

#### **Art. 16**

##### **IL VICEPRESIDENTE**

Il Presidente eletto propone all'Assemblea il Vicepresidente, la sua nomina si completa al raggiungimento del consenso dell'Assemblea determinato a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato, o quando

abbia ricevuto apposita delega dal Presidente.

#### **Art. 17**

##### **IL TESORIERE**

Il Tesoriere è scelto all'unanimità dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Tesoriere rappresenta l'associazione nei rapporti economici nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Egli è responsabile della consistenza della cassa, ed è chiamato a presentare con cadenza mensile un rendiconto che indichi con trasparenza le uscite e le entrate registrate. Nella sua attività deve dichiarare al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Cura materialmente la redazione del rendiconto per cassa.

Il rendiconto per cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo, a cura del Tesoriere, e approvato dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

#### **Art. 18**

##### **GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

In conformità all'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), tutte le cariche associative previste dal presente Statuto sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19**

##### **II PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 4) *altro*

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 20**

##### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto di cassa annuale consuntivo da presentare per l'approvazione in Assemblea

Il rendiconto annuale deve essere depositato telematicamente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da parte del Presidente in quanto rappresentante legale dell'Associazione.

#### **Art. 21**

##### **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri, il Tesoriere può essere nominato come liquidatore.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, secondo gli obblighi previsti dalla legge.

#### **Art. 22**

##### **RINVII**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.